

proposta di atto amministrativo n. 68/07

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 22 ottobre 2007

VARIANTE PARZIALE AL PIANO DEL PARCO DEL CONERO
ALL'ARTICOLO 9.2 DELLA NORMATIVA PER L'ATTUAZIONE
APPROVAZIONE CON PRESCRIZIONI
ARTICOLO 15, LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15

IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 “Norme per l’istituzione e gestione delle aree protette naturali” ed, in particolare l’articolo 15, il quale dispone che la Regione approvi il piano del parco;

Vista la proposta della Giunta regionale;

Visto il parere favorevole di cui all’articolo 16, comma 1, lettera d), della l.r. 15 ottobre 2001, n. 20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente del servizio ambiente e paesaggio, nonché l’attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione, resi nella proposta della Giunta regionale;

Visto l’articolo 21 dello Statuto regionale;

D E L I B E R A

- 1) di approvare, ai sensi dell’articolo 15, comma 6, della l.r. 15/1994, la variante parziale al Piano del Parco del Conero relativa all’articolo 9.2 della normativa per l’attuazione, con la seguente prescrizione:

Il primo capoverso paragrafo “C” dell’articolo 9.2 dell’elaborato “Norme tecniche di attuazione” è sostituito dal seguente:

“C) - Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, sono ammessi gli ampliamenti e gli interventi di demolizione con e senza ricostruzione degli edifici esistenti, gli interventi di nuova edificazione su lotto libero, e di ristrutturazione urbanistica; per tutte le nuove costruzioni è prescritta l’altezza massima di ml. 7,00 misurata a valle, fatta salva l’edilizia pubblica nelle zone sottoposte a ristrutturazione urbanistica nei centri di Sirolo, Numana e Marcelli, dove è ammessa l’altezza massima di ml. 10,5 misurata a valle; la lunghezza massima del fronte, nelle nuove costruzioni, non può superare i 20

ml., fatti salvi i manufatti adibiti ad attività artigianali o industriali, per i quali è ammessa una lunghezza massima di 30 ml., gli edifici pubblici per i quali il Parco potrà accogliere eventuali richieste di deroga; la deroga è concessa, fermo restando il rispetto delle norme di salvaguardia del piano del parco adottato il 29 settembre 2006 con delibera di consiglio direttivo n. 29, alle seguenti condizioni:

- 1) la realizzazione dell’edificio pubblico sia vincolata al rispetto di norme tecniche relative a specifiche destinazioni d’uso che impongano dimensioni superiori ai 20 metri lineari ed ai 7 metri di altezza; il verificarsi di tale condizione è da intendersi obbligatorio per la concessione della deroga da parte dell’Ente Parco;
- 2) l’edificio pubblico deve essere realizzato:
 - a) minimizzando i consumi energetici attraverso il suo adeguato isolamento;
 - b) facendo ricorso a fonti energetiche rinnovabili;
 - c) installando impianti termici ed elettrici ad alta efficienza;
 - d) utilizzando materiali da costruzione naturali provenienti da materie prime rinnovabili, riciclabili, riciclate; ciò è da intendersi obbligatorio per le parti non strutturali.

Sono ammessi interventi difformi da quanto sopra soltanto se previsti da piani urbanistici preventivi vigenti alla data di adozione del presente Piano, fino alla data della loro decadenza; per tutti gli interventi di nuova edificazione su superfici maggiori di mq. 2.500 e per tutti gli interventi di ristrutturazione urbanistica è obbligatorio il piano urbanistico preventivo ed il rigoroso rispetto degli standard di legge.”;

- 2) di stabilire che la pubblicazione della presente variante parziale al Piano del Parco del Conero avvenga previo recepimento della prescrizione sopra riportata che l’Ente Parco naturale del Conero è tenuto ad effettuare trasmettendo, ad inserimento concluso, la variante stessa al servizio regionale competente in materia.